

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'Art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica (Istituto cod. 406 riconosciuto con DM del 04/02/2026) di seguito anche soggetto promotore, con sede a Milano, Via Galileo Galilei 5, nella persona del Legale Rappresentante dott.ssa Francesca Salvini

E

La **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"** (di seguito Ente ospitante) con sede legale in Milano, Via G. Celoria, 11 - 20133, codice fiscale 01668320151 in persona del Direttore generale Dr. Angelo Cordone munito dei necessari poteri

congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli n. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionato col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. (Ordinanza Ministeriale) 10 dicembre 2004 e s.m.i prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare
 - o che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998,
 - o che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia,
 - o che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. I

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini di specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 1-2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui l'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d) le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D. Lgs. n.196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018 sulla privacy.

Art. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia, Istituto di Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica, assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a far tempo dalla data della stipula del presente contratto. L'eventuale rinnovo potrà avvenire previo richiesta dell'Istituto alla scadenza e formalizzato con apposito provvedimento deliberativo.

Art. 7

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali è giustificato sulla base di una delle seguenti circostanze:

- perché previsto nella presente Convenzione;
- perché è necessario per consentire l'adempimento ad obblighi legali e all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte pertanto con la sottoscrizione da atto di non effettuare trattamenti ulteriori e con finalità diverse da quelle connesse con l'esecuzione e la gestione della presente Convenzione garantendo l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti degli interessati.

Le Parti sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di in-formazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

L'Ente Convenzionato provvederà a nominare i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento dati personali fornendo le istruzioni operative per il corretto trattamento dei dati. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività presso il Soggetto ospitante. In particolare i tirocinanti saranno tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la Struttura ospitante. Il tirocinante è altresì tenuto a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

Art. 8

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

letto, approvato e sottoscritto,

Milano, data

Istituto di Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica
Rappresentante legale
dott.ssa Francesca Salvini

Ente ospitante
Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta
Dott. Angelo Cordone